

# INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

**in vigore per le domande presentate dal 15 luglio 2020**

## SPESE DI AVVIO

**€ 48,80 (IVA compresa)\* per controversie di valore fino a € 250.000,00**

**€ 97,60 (IVA compresa)\* per controversie di valore superiore**

Le spese di avvio devono essere versate dalla parte istante **al deposito della domanda** e dalla parte chiamata in mediazione **al momento della sua adesione al procedimento** e sono dovute per la partecipazione al primo incontro.

Sono altresì a carico delle parti le ulteriori **spese vive** documentate sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura.

In particolare, in tutti i casi in cui la Segreteria debba procedere all'invio di **comunicazioni a mezzo servizio postale**, sarà dovuto il rimborso delle spese postali sostenute e dell'importo di **€ 0,12 (IVA compresa)\* per ogni pagina stampata** (in tutti i casi in cui le copie della documentazione da inviare non siano già fornite dalla parte in allegato alla propria istanza/risposta).

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di avvio sono autonome e distinte dalle spese di mediazione e sono dovute in aggiunta a quest'ultime.

## SPESE DI MEDIAZIONE (IVA compresa) \*

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione		Maggiorazione in caso di accordo o di formulazione della proposta
		MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (materie di cui all'art. 5 c. 1 bis D.Lgs. 28/2010), e DELEGATA	MEDIAZIONE VOLONTARIA	
<b>Per ciascuna parte</b>				
Fino a € 1.000,00	<b>€ 48,80</b>	<b>€ 52,86</b>	<b>€ 79,30</b>	<b>€ 15,86</b>
da € 1.001,00 a € 5.000,00		<b>€ 105,74</b>	<b>€ 158,60</b>	<b>€ 31,72</b>
da € 5.001,00 a € 10.000,00		<b>€ 195,20</b>	<b>€ 292,80</b>	<b>€ 58,56</b>
da € 10.001,00 a € 25.000,00		<b>€ 292,80</b>	<b>€ 439,20</b>	<b>€ 87,84</b>
da € 25.001,00 a € 50.000,00		<b>€ 488,00</b>	<b>€ 732,00</b>	<b>€ 146,40</b>
da € 50.001,00 a € 250.000,00		<b>€ 813,34</b>	<b>€ 1.220,00</b>	<b>€ 244,00</b>



Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione		Maggiorazione in caso di accordo o di formulazione della proposta
		MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (materie di cui all'art. 5 c. 1 bis D.Lgs. 28/2010) e DELEGATA	MEDIAZIONE VOLONTARIA	
<b>Per ciascuna parte</b>				
da € 250.001,00 a € 500.000,00	<b>€ 97,60</b>	<b>€ 1.220,00</b>	<b>€ 2.440,00</b>	<b>€ 488,00</b>
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00		<b>€ 2.318,00</b>	<b>€ 4.636,00</b>	<b>€ 927,20</b>
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00		<b>€ 3.172,00</b>	<b>€ 6.344,00</b>	<b>€ 1.268,80</b>
oltre € 5.000.000,00		<b>€ 5.612,00</b>	<b>€ 11.224,00</b>	<b>€ 2.244,80</b>

\*Se dovuta. Gli Enti Pubblici che partecipano a procedure di Mediazione devono versare l'IVA direttamente all'Erario e pagare, alla Camera di Commercio, gli importi suddetti su base imponibile; la Camera di Commercio emetterà fattura per l'intero importo (art. 17-ter DPR 633/72).

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore della controversia risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento in caso di effettivo avvio della mediazione dopo il primo incontro o di raggiungimento di accordo all'esito del primo incontro. Nel primo caso, le spese di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del successivo incontro di mediazione. In caso di raggiungimento di accordo al primo incontro, le spese di mediazione devono essere in ogni caso corrisposte prima del rilascio del verbale di accordo. Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

In caso di **formulazione di una proposta** o di raggiungimento di un **accordo di conciliazione** l'importo delle spese di mediazione è umentato del 20% rispetto all'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione, come determinato dalla tabella A del decreto ministeriale 180/2010 e successive modifiche e integrazioni. L'aumento non si applica in caso di mediazione obbligatoria in materia di energia elettrica e gas.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

#### Modalità di pagamento

a) direttamente, **tramite pagamento spontaneo**, sul sito [PAGAMENTI ON LINE - SIPA](#), selezionando la voce "Servizi di Mediazione/Conciliazione" e indicando, nella sezione Causale, la tipologia di versamento (domanda di mediazione/adesione/spese di mediazione) il numero della mediazione (se già disponibile) o le parti

b) con **Avviso di Pagamento PagoPa**, da richiedere allo Sportello di Mediazione, via posta elettronica ([conciliazione@vr.camcom.it](mailto:conciliazione@vr.camcom.it)), prima di presentare la domanda di mediazione o l'adesione alla procedura, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto a cui va intestato il pagamento.

Gli Avvisi di pagamento PagoPA potranno essere pagati attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio agenzie di banca, home banking, sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5.

c) con **bancomat** presso l'Ufficio Mediazione e Arbitrato della CCIAA di Verona, in caso di pagamento delle spese di mediazione (oltre il 1° incontro) allo sportello.

**Nota Bene:** Per il riconoscimento del credito d'imposta previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 28/2010, è necessario che la fattura emessa sia intestata alla parte della mediazione che intende usufruirne.